

INDICE

RETICOLO IDRICO PRINCIPALE.....	- 2 -
RETICOLO IDRICO MINORE.....	- 2 -
PREMESSA	- 3 -
CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	- 4 -
ART 1. OGGETTO	- 4 -
ART 2. DEFINIZIONI.....	- 4 -
ART 3. NORMATIVE DI RIFERIMENTO.....	- 7 -
ART 4. INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE	- 10 -
ART 5. CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE.....	- 11 -
ART 6. CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA	- 12 -
ART 7. CORSI D'ACQUA SECONDARI NON APPARTENENTI AL RIM.....	- 12 -
CAPITOLO II ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA DI COMPETENZA COMUNALE	- 14 -
ART 8. FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA	- 14 -
ART 9. ATTIVITA' VIETATE.....	- 15 -
ART 10. INDIRIZZI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA.....	- 17 -
ART 11. ATTIVITA' SOGGETTE A CONCESSIONE COMUNALE	- 18 -
ART 12. ATTRAVERSAMENTI DI CORSI D'ACQUA.....	- 27 -
ART 13. RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA	- 29 -
ART 14. AUTORIZZAZIONE PAESISTICA.....	- 29 -

ART 15. PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO.....	- 30 -
CAPITOLO III RICHIESTA NULLA-OSTA E INDICAZIONE DEI CANONI	
DI POLIZIA IDRAULICA	- 32 -
ART 16. RICHIESTA DI NULLA-OSTA.....	- 32 -
ART 17. SANZIONI	- 34 -
ART 18. CANONI DI POLIZIA IDRAULICA.....	- 36 -
ART 19. POTERI DEL SINDACO - RISANAMENTO ABITATO.....	- 42 -
ART 20. RICHIAMO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE	- 43 -
CAPITOLO IV MODIFICAZIONI E SPOSTAMENTI DELL'ALVEO,	
SDEMANIALIZZAZIONI	- 44 -
ART 21. MODIFICAZIONI, SPOSTAMENTI DELL'ALVEO E SDEMANIALIZZAZIONI.....	- 44 -
ART 22. TERRENI ABBANDONATI O ACQUISITI DAI CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE	- 45 -

MODULISTICA

MODELLO 1 .AUTORIZZAZIONE AI SOLI FINI IDRAULICI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI REGIMAZIONE FLUVIALE	- 46 -
MODELLO 2AUTORIZZAZIONE AI SOLI FINI IDRAULICI PER L'ATTRAVERSAMENTO DI CORSO D'ACQUA	- 47 -
MODELLO 3NULLA OSTA AI SOLI FINI IDRAULICI PER LO SCARICO IN CORSO D'ACQUA	- 48 -
MODELLO 4AUTORIZZAZIONE AI SOLI FINI IDRAULICI PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI	- 49 -

ALLEGATI

RETICOLO IDRICO PRINCIPALE

RETICOLO IDRICO MINORE

PREMESSA

Per la redazione del presente regolamento e per la definizione del reticolo idrico minore sono stati utilizzati i criteri generali indicati al punto 4 dell'All.B della D.g.r. n°7/13950 del 1.08.2003 adeguatamente integrati in funzione delle caratteristiche idrografiche specifiche del territorio comunale di Mapello. Quindi con riferimento alla delibera regionale sopra indicata sono stati considerati e inseriti nel *Reticolo Idrografico Minore*, i corsi d'acqua rispondenti ad almeno uno dei seguenti criteri:

- siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base alle normative vigenti;
- siano rappresentati come corsi d'acqua nelle cartografie ufficiali I.G.M. e C.T.R.;
- siano stati o siano tuttora oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici.

Sulla base dell'idrografia presente nel territorio i suddetti criteri generali sono stati integrati con i seguenti:

- un'attività idraulica in atto o comunque presente ed accertata in determinate condizioni;
- la possibilità di una riattivazione del tratto;
- funzione determinante per il drenaggio delle acque superficiali di un'area.

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART 1. OGGETTO

Il presente Regolamento ha lo scopo di stabilire, nell'ambito del territorio comunale, le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, a seguito della Delibera della Giunta Regionale del 25 gennaio 2002 n° 7/7868 e D.G.R. del 01 agosto 2003 n° 7/13950.

Per quanto in questa sede non espressamente previsto in materia di acque pubbliche, come definite dalla Legge 36 del 5 gennaio 1994, sono richiamate e fatte salve le vigenti norme nazionali e regionali riguardanti le derivazioni e le utilizzazioni di acque pubbliche, i canoni e le tasse demaniali, oltre che la realizzazione e manutenzione di opere idrauliche.

ART 2. DEFINIZIONI

Agli effetti del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) "reticolo idrico principale": i corpi idrici appartenenti al reticolo idrografico da considerarsi principale sono quelli elencati nella d.g.r. n. VII/7868 del 25/01/2002 e successive modifiche;

- b) “reticolo idrico minore”: i corpi idrici appartenenti al reticolo idrografico da considerarsi minore e quindi di competenza del comune, sono tutti quelli non indicati come appartenenti al “reticolo idrografico principale”;
- c) “opere idrauliche”: si intendono tutte le opere intorno alle acque pubbliche;
- d) “piena ordinaria”: l'altezza di piena ordinaria è rappresentata dalla quota media annua raggiunta dalle acque del corpo d'acqua considerato, statisticamente uguagliata o superata nel 75% dei casi osservati;
- e) “Polizia Idraulica”: le attività di Polizia Idraulica, affidate al Comune assieme al pronto intervento, hanno per scopo quello di impedire che si realizzino opere o attività che compromettano il naturale scorrere delle acque, l'applicazione di Norme, divieti, autorizzazioni e canoni relativi alle richieste di Enti Pubblici e Privati riguardanti alvei demaniali e non, opere di manutenzione dei corsi d'acqua.
- f) “acque reflue domestiche”: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- g) “acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- h) “acque di processo”: acque che subiscono alterazioni qualitative in conseguenza del loro uso nei cicli tecnologici;
- i) “acque di raffreddamento non a contatto”: acque provenienti da ciclo produttivo aventi le medesime caratteristiche analitiche dell'acqua prelevata differenziandosi solo per la temperatura.
- j) “acque di raffreddamento a contatto”: acque provenienti da ciclo produttivo aventi temperatura e caratteristiche analitiche diverse dell'acqua prelevata.

- k) “acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio delle stesse e delle acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento;
- l) “acque meteoriche”: acque di pioggia decadenti dai tetti, dai piazzali e da qualunque altra superficie;
- m) “acque di prima pioggia”: acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, a una precipitazione di 5 mm, uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante;
- n) “acque di seconda pioggia”: acque meteoriche successive alle acque di prima pioggia
- o) “inquinamento”: lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall’uomo nell’ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque;
- p) “valore limite di emissione”: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in un carico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo;
- q) “rete fognaria”: sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
- r) “scarico”: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
- s) “stabilimento”: qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l’utilizzazione

- delle sostanze di cui all'Allegato 3 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che dia origine a scarichi non assimilabili a quelli provenienti da insediamenti civili;
- t) "insediamento civile": uno o più edifici o installazioni, adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività di cui al successivo art. 3 punto 1.a) del presente Regolamento;
- u) "nuovo insediamento": ogni insediamento civile, produttivo o di servizio autorizzato della costruzione e/o all'attività in data successiva all'approvazione del presente regolamento;

ART 3. NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Normative Regione Lombardia

1. L.R. 5 gennaio 2000, n°1 - *Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n°112 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n°59.*
2. L.R. 16 giugno 2003, n°7 - *Norme in materia di bonifica e irrigazione.*
3. D.g.r. 7/7868 del 25.01.2002 - *Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 115 della l.r. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica".*
4. D.g.r. n°7/13950 del 1.08.2003 - *Modifica della D.g.r. 25 gennaio 2002, n° 7/7868 "Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3*

- comma 115 della l.r. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica”. e s.m.i*
5. D.D.G. 13 dicembre 2002 – n° 25125 Direzione Generale Territorio e Urbanistica – *Approvazione dei decreti e disciplinari tipo di polizia idraulica concernenti autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni di aree demaniali – D.g.r. n°7868 del 25 gennaio 2002*
 6. D.g.r. del 25 luglio 1997 n° 6/30194 - *Deleghe della Regione agli enti locali per la tutela del paesaggio. Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative ai sensi della legge regionale 9 giugno 1997, n° 18 - Sezione I.*
 7. D.g.r. del 31 Ottobre 2007 n° 8/5774
 8. L.R. 29 giugno 2009 n 10
 9. D.g.r. del 28 ottobre 2009 n° 8/10402 “ *Nuovi canoni regionali di polizia idraulica in applicazione all’art. 6, comma 5 della l.r. 10/2009*”
 10. D.d.g. del 3 agosto 2007 n° 8943 “ *Linee guida di polizia idraulica*”
 11. D.g.r. del 1 ottobre 2008 n° 8/8127 “ *Modifica del reticolo idrico principale determinato con la d.g.r . 7868/2002*

Normative Statali

1. Regio Decreto 25 luglio 1904 n°523 e successive modificazioni e integrazioni e *Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie;*
2. R.D. 8 maggio 1904, n°368 e successive modificazioni e integrazioni “*Regolamento per l'esecuzione del T.U. della Legge 22 marzo 1900, n°195 e della Legge 7 luglio 1902, n°333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni*

paludosi”.

3. *R.D. 11 dicembre 1933, n° 1775 e successive integrazioni e modificazioni “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”*
4. *D.Lgs. Governo n° 152 del 2006 “Norme in materia ambientale” aggiornato al Dlgs n° 4/2008*
5. *D.L. 22 gennaio 2004, n°41 “ Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n°137*
6. *Autorità di Bacino del Fiume Po – Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico PAI Norme Tecniche di Attuazione*
7. *Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n°238 “ Regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n°36 in materia di risorse idriche.”*
8. *Legge 26 febbraio 2004, n°45 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 dicembre 2003, n°354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l’amministrazione della giustizia”.*
9. *Legge 5 gennaio 1994, n°37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”.*
10. *Legge 5 gennaio 1994, n°36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”.*

ART 4. INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Sono da considerarsi appartenenti al reticolo idrico minore, tutti i corsi d'acqua che non sono stati classificati nel reticolo idrico principale della provincia di Bergamo.

Gli elenchi costituenti il reticolo minore del Comune di Mapello, sono riportati in forma tabellare nell'allegato 2; per ogni corso d'acqua sono definite le seguenti informazioni:

- **Numerazione progressiva:** contiene un codice alfanumerico che identifica ogni singolo corso d'acqua (il codice è costituito per le prime tre lettere dalla sigla del comune di appartenenza e da un numero progressivo);
- **Denominazione:** contiene il toponimo del corso d'acqua.
- **Coordinate:** contiene le coordinate Gauss Boaga d'inizio e fine del corso d'acqua.
- **Sbocco:** contiene l'indicazione del corpo ricettore;

ART 5. CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE

Al fine di semplificare la lettura degli elaborati cartografici prodotti, viene ripreso nel seguito dell'elaborato l'elenco dei corsi d'acqua ricadenti nel territorio comunale appartenenti al Reticolo Idrico Principale, così come riportati nell'allegato A alla D.G.R. 7/7868 del 25/01/2002 e successiva modifica, indicandone le coordinate Gauss-Boaga d'inizio e fine e lo sbocco a valle.

Torrente Dordo (BG 002): proviene dal Comune di Ambivere e poco dopo essere entrato in Comune di Mapello si biforca in due rami che attraversano il centro abitato principale con direzione Nord-Sud per poi riunirsi a valle dello stesso agglomerato e defluire in territorio comunale di Bonate Sopra dopo aver attraversato le aree pianeggianti di Mapello.

Coordinate Gauss-Boaga Punto iniziale E: 1.542.832 N: 5.062.509

Coordinate Gauss-Boaga Punto finale E: 1.542.819 N: 5.060.213

Torrente Buliga (BG 004): proviene dal Comune di Sotto il Monte e defluisce con numerose anse nello stesso comune dopo aver percorso la parte più a sud ovest del territorio comunale di Mapello con direzione inizialmente Est- Ovest e poi, dopo aver lambito l'agglomerato di Valtrighe, Nord-Sud.

Coordinate Gauss-Boaga Punto iniziale E: 1.540.839 N: 5.060.650

Coordinate Gauss-Boaga Punto finale E: 1.541.398 N: 5.060.154

Sui Torrenti sopracitati la polizia idraulica e gli atti autorizzativi e di concessione sono di competenza della Sede Territoriale della Regione Lombardia di Bergamo e sullo stesso valgono le disposizioni del Regio Decreto 25 luglio 1904 n°523 e successive modificazioni e integrazioni – *Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*, le ddgrr. 7868/2002, 13950/2003 e successive mm e ii.

ART 6. CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA

Non sono presenti all'interno del territorio comunale di Mapello, corsi d'Acqua appartenenti al consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca.

ART 7. CORSI D'ACQUA SECONDARI NON APPARTENENTI AL RIM

Tutti i fossi e i canali di scolo secondari interni ed esterni a fondi privati e tutta la rete terziaria a essi collegata, **non vengono considerati ai fini della gestione delle funzioni di polizia idraulica. Sugli stessi la manutenzione periodica ed ogni altro intervento, nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate, sono a carico dei singoli proprietari frontisti.**

Le prescrizioni che dovranno essere osservate per la gestione dei corsi d'acqua secondari, considerando anche la loro importanza ai fini della salvaguardia idrogeologica del territorio, sono le seguenti:

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque. Sono vietati i manufatti di qualsiasi tipo, le piantagioni di alberi e siepi e i movimenti terra all'interno dell'alveo che possano ridurre la normale sezione di deflusso delle acque. E' data facoltà ai proprietari di eseguire opere di tombinatura per creare nuovi accessi alle proprietà nei fronti di competenza solo in caso di provata necessità e per tratti non superiori a 6 m.

Accertata la compatibilità idraulica, potranno essere consentiti gli intubamenti con lunghezza superiore a 10 m qualora ne sia documentata la necessità per motivi di tutela della pubblica incolumità ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

I proprietari che intendano eseguire dette opere o altre opere di qualsiasi tipo, devono presentare richiesta d'autorizzazione all'Amm. Com. la quale stabilirà la fattibilità o meno dell'intervento e i criteri tecnico-costruttivi. Le opere di manutenzione obbligatoria annuale sono lo sfalcio e la pulizia da vegetazione arbustiva dell'alveo e il consolidamento delle scarpate. Gli interventi di manutenzione dovranno comunque essere eseguiti ogni qual volta la capacità di deflusso delle acque risulti ridotta. In caso di trascuratezza o d'inadempienza del proprietario o di chi per esso nei termini prescrittogli dall'Amm.Com., l'Amm. stessa potrà fare eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente. E' fatto divieto di chiusura da parte dei proprietari dei rii e canali. Sarà ammessa la chiusura solo se facenti parte di uno specifico piano di riordino idraulico-agrario approvato dall'Amm.Com. e da eventuali altri enti (Amministrazione Provinciale, R.L.). In caso di chiusura abusiva l'Amm.Com. potrà richiedere il ripristino.

Per quanto riguarda i fossi ai bordi delle strade comunali e provinciali la manutenzione è di competenza dell'ente proprietario della strada in ottemperanza a specifici regolamenti.

CAPITOLO II ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA DI COMPETENZA COMUNALE

ART 8. FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

La definizione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, indicate nelle allegate tavole, 3, 4, 5 e tavola 6, si pone l'obiettivo di assicurare un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni alluvionali, il ripristino, la riqualificazione e la tutela delle caratteristiche del territorio e della risorsa idrica, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni. Le fasce di rispetto sono previste di 10,00 m su entrambi i lati di tutti i corsi d'acqua appartenenti al territorio di Mapello. Una riduzione è prevista solo esclusivamente per i tratti, appartenenti al reticolo idrico minore, ricompresi nel Centro Storico e/o centro edificato, nella misura minima di 5,00 m previa verifica idraulica a supporto da inviare all' amministrazione comunale per l'eventuale approvazione.

Sono pertanto vietate nuove edificazioni ad una distanza inferiore 10,00 m dal corso d'acqua. Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

ART 9. ATTIVITA' VIETATE

All'interno delle fasce fluviali precedentemente definite, sono da considerarsi vietate tutte quelle attività indicate nel R.D. n. 523 del 1904 art. 96 dalle linee guida di polizia Idraulica:

- a) La formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- b) Le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) La piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza, dall'opposta sponda, minore di quella nelle rispettive località stabilita, o determinata dall'autorità idraulica competente;
- e) Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sotto banche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e il movimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali

discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e il movimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;

- g) Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- h) Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- i) Il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- j) L'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- k) Qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- l) I lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari.
- m) Lo stabilimento di molini natanti.

Sono assolutamente vietati interventi che prevedano l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene.

Dovranno essere vietate le nuove edificazioni ed i movimenti di terra in una fascia non inferiore a 10,00 m dal ciglio di sponda, intesa quale “scarpata morfologica stabile”, o dal piede esterno dell’argine per consentire l’accessibilità al corso d’acqua. Sono altresì vietati gli interventi di tombinatura dei corsi d’acqua naturali. I tratti di corsi d’acqua naturali che risultino tombinati, dovranno essere verificati idraulicamente. L’Amministrazione competente, in base ai risultati della verifica menzionata, individua e progetta gli eventuali interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino di sezioni di deflusso a cielo libero.

ART 10. INDIRIZZI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

Lungo i corsi d’acqua del *Reticolo Idrografico Minore* dovrà essere salvaguardata la vegetazione spontanea sorta ai bordi dell’alveo, le macchie arbustive e boschive esistenti e di nuova formazione.

Sono ammessi tutti gli interventi di pulizia e di sostituzione delle piante naturalmente morte o deperite, con l’obbligo di ripiantumazione d’essenze uguali a quelle preesistenti sia in forma di macchia, sia in filare, oppure autoctone, in tutti gli altri casi.

ART 11. ATTIVITA' SOGGETTE A CONCESSIONE COMUNALE

Attualmente le principali attività e le più significative opere che non si possono eseguire se non con concessione rilasciata dall'autorità idraulica competente sono le seguenti:

- a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c);
- d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dall'opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
- e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- f) La ricostruzione, tuttochè senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili, ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali.
- g) Il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo della intiera estirpazione delle chiuse abbandonate
- h) l'estrazione di ciotoli, ghiaia, sabbia e altro materiale nel letto di fiumi, torrenti e canali pubblici. L'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogni

qualvolta riconosca poterne essere lesi il regime delle acque e gli interessi pubblici o privati.

i) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti l'unghesse che possano promuovere il deperimento o recare pregiudizio alle vie alzaie ove esistano, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie.

j) la realizzazione nonché ogni modifica delle seguenti opere

- Ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti canali;
- Attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrate, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;
- Attraversamenti dell'Alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o altri impianti di telecomunicazione;
- Tubazioni aggraffate ai muri d' Argine che occupino l'Alveo in proiezione orizzontale;
- Muri d' Argine ed altre opere di protezione delle sponde;
- Opere di regimazione e difesa idraulica
- Opere di derivazione e restituzione e scarico di qualsiasi natura
- Scavi e demolizioni
- Coperture parziali o tombature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'autorità idraulica competente.
- Chiaviche

– Opere vietate in modo assoluto

L'art. 96 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523 contiene l'elenco di tutte le attività assolutamente vietate e quindi non autorizzabili; si ricordano:

– lo sradicamento degli alberi per una distanza di 10 metri dalla quota di piena ordinaria e le piantagioni sugli argini;

- le fabbriche e gli scavi a distanza inferiore a 10 metri dal piede degli argini;
- le piantagioni e smovimento del terreno a distanza inferiore di 4 metri dal piede degli argini.

Per distanza dai piedi dell'argine si intende la distanza non solo dalle opere arginali, ma anche dalle scarpate morfologiche stabili (parere Consiglio di Stato 1 giugno 1988 e Cassazione 24 settembre 1969, n. 2494). In assenza di opere fisse, la distanza e` da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa.

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovra` intendersi estesa la proibizione stabilita dagli artt. 93 e 96 del r.d., saranno determinate anche in caso di contestazione dall'Autorita` Idraulica competente.

Tali distanze sono derogabili solo se previsto da discipline locali, come le norme urbanistiche vigenti a livello comunale.

A tal fine le deroghe, introdotte dall'elaborato che individua il reticolo minore, le fasce di rispetto sul reticolo minore e su quello principale e che stabilisce le relative norme di polizia idraulica, hanno effetto una volta recepite con apposita variante allo strumento urbanistico, previo parere obbligatorio e vincolante della Sede Territoriale competente per territorio.

Non risultano autorizzabili, anche in sanatoria, costruzioni realizzate entro le fasce di 10 metri, in assenza di previsioni urbanistiche che motivatamente lo consentano. Si ricorda che il divieto era contenuto sia nella legge 2448/1865, sia nel r.d. 523/1904

Si ricorda inoltre che l'art. 41 del d.lgs. 152/1999, confermato nel d.lgs. 152/2006, stabilisce che e` vietata la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumita` e per la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti.

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua (art. 9, commi 5, 6, 6-bis delle Norme di Attuazione del PAI, approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001).

Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l'ufficio non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa (da citare), la realizzazione è vietata in modo assoluto e quindi la domanda deve essere respinta.

– Lavori e opere che possono essere eseguite previa concessione

Gli artt. 97 e 98 del r.d. 523/1904 elencano gli interventi ammessi con concessione, fra i quali, in particolare:

- la formazione di argini ed opere che occupano l'area del demanio idrico;
- le opere di derivazione d'acqua, i ponti e le opere di attraversamento in generale aeree e in subalveo (gasdotti, fognature, ecc.);
- l'estrazione di materiale inerte.

Tenuto conto delle opere vietate in modo assoluto, e` assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene.

Salvo piu` precise valutazioni di elementi di fatto, possono quindi astrattamente considerarsi consentiti:

- gli interventi che non siano suscettibili di influire ne` direttamente ne` indirettamente sul regime del corso d'acqua;
- le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, ne` provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalita` costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua;
- la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza, unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Conseguentemente a chi richiede di realizzare un muro verticale su un corso d'acqua deve essere richiesta:

1. la dimostrazione che non sono possibili alternative all'intervento richiesto;

2. la verifica di compatibilità idraulica (paragrafo 2 della direttiva dell'Autorità di Bacino Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99), finalizzata a quantificare gli effetti prodotti dall'intervento nei confronti delle condizioni idrauliche preesistenti;

– la realizzazione degli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere): quelli con luce superiore a 6 m dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino “Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B”, paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99).

Il progetto di tali interventi dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati in modo da avere un franco minimo di 1 m tra l'intradosso dell'opera e il livello previsto per l'acqua, con riferimento ad una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni.

Nel caso di corsi d'acqua “fasciati” la portata di riferimento dovrà essere quella prevista dall'Autorità di bacino nella definizione della fascia B (T = 200 anni).

Nel calcolo non potranno essere prese in considerazione opere di laminazione delle piene previste ma non realizzate. Si potrà valutare di volta in volta la possibilità di tenere in considerazione opere i cui lavori siano in fase di realizzazione.

Si ricorda che le verifiche idrauliche devono essere redatte e sottoscritte esclusivamente da un ingegnere iscritto all'albo. È comunque necessario verificare che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quella di progetto. Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;

– comportare una riduzione della pendenza del corso d’acqua mediante l’utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell’alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all’evoluzione morfologica prevista dell’alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d’acqua.

Quando si tratti di corsi d’acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta (manufatti di dimensioni inferiori a 6 m), possono essere assunti tempi di ritorno inferiori ai 100 anni in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate.

In tali situazioni è comunque necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante.

Nel caso di una nuova opera, il tecnico dovrà valutare che:

- l’inserimento della struttura sia coerente con l’assetto idraulico del corso d’acqua e non comporti alterazioni delle condizioni di rischio idraulico;
- le sollecitazioni di natura idraulica cui è sottoposta l’opera siano coerenti con la sicurezza della stessa.

Nel caso di ponti esistenti, dovrà essere condotta una verifica sul fatto che l’attraversamento non provochi ostruzioni e condizionamenti delle modalità di deflusso dell’alveo di piena incompatibili con le condizioni di sicurezza dell’area circostante e con le caratteristiche delle opere di difesa.

La verifica dovrà essere condotta per valutare:

- gli effetti del restringimento dell’alveo attivo e/o di indirizzamento della corrente;
- effetti di rigurgito a monte;
- compatibilità locale con opere idrauliche esistenti.

Qualora la verifica di compatibilità idraulica faccia emergere delle criticità sull’intorno, il tecnico dovrà valutare:

– le condizioni di esercizio transitorio della struttura, sino alla realizzazione degli interventi di adeguamento progettati;

– i criteri di progettazione degli interventi correttivi e di adeguamento necessari.

L'analisi delle condizioni di esercizio transitorio va allegata alla concessione demaniale dell'opera e deve essere trasmessa agli organi locali di protezione civile affinché ne tengano conto nell'ambito della redazione nei piani di previsione e prevenzione.

L'analisi delle condizioni di esercizio provvisorio deve contenere:

– la programmazione di interventi periodici di manutenzione dell'opera e dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del ponte, per mantenere la massima capacità di deflusso, comprensivi dell'indicazione dei soggetti responsabili;

– la definizione di specifiche operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni periodiche di vigilanza e ispezione sullo stato di

conservazione dell'opera, come definite dalla Circolare n. 34233 del 25 febbraio 1991 del Ministero dei Lavori Pubblici;

– la definizione degli scenari di piena probabili per le portate superiori a quelle per cui l'opera è compatibile, con particolare riferimento alle piene con tempo di ritorno di 200 e 500 anni (100 per i corsi d'acqua non fasciati); nell'ambito di tali scenari devono essere evidenziati in specifico i centri abitati e le infrastrutture circostanti coinvolte;

– la definizione del soggetto responsabile per la sorveglianza e la segnalazione degli stati idrometrici di guardia e di superamento delle condizioni di sicurezza;

– il riconoscimento della necessità eventuale di aggiornamenti periodici circa le condizioni di funzionalità idraulica dell'opera;

– l'installazione, in una sezione adeguata in prossimità del ponte, di un idrometro con l'evidenziazione del livello di guardia e di quello di superamento delle condizioni di sicurezza, per il quale deve essere sospesa l'agibilità del ponte; – la definizione

dei tempi medi di preannuncio della piena (tempo di corrivazione del corso d'acqua)
e dei tempi medi

di crescita dell'onda di piena;

– la definizione dei limiti idraulici di completa funzionalità dell'opera. Nel caso in cui
la verifica idraulica evidenzia elementi di inadeguatezza,

deve essere predisposto un progetto di adeguamento contenente gli elementi
correttivi necessari a rimuovere l'incompatibilità

esistente. Tale progetto è bene che sia sviluppato con un grado di dettaglio
sufficiente a chiarire inequivocabilmente le linee di intervento, ovvero ad un livello di
"studio di fattibilità" comprensivo dell'indicazione degli importi economici, ai fini
dell'inserimento, da parte dell'Autorità di bacino, negli elenchi del quadro dei
fabbisogni propedeutici alla programmazione finanziaria triennale.

Nel progetto devono essere ben evidenziati i rapporti causa/ effetto, cioè il
collegamento tra la criticità e l'intervento scelto per la sua riduzione/rimozione, nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'interesse storico – monumentale, se presenti.

– Scarichi

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi
d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate. Per la qualità la
competenza è della Provincia, ai sensi dell'art. 43, l.r. 26/2003 e in osservanza degli
appositi regolamenti regionali.

La materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano
Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda, e che prevede l'emanazione
di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

In ogni caso, nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più
puntuali indicazioni, si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano di
Risanamento Regionale delle acque, che indica i parametri di ammissibilità di
portate adottate ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziale e industriali;
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

I suddetti limiti sono da adottare per tutti gli scarichi non ricadenti nelle sotto elencate zone del territorio regionale:

- aree montane;
- portate direttamente scaricate su laghi o sui fiumi Ticino, Adda, Brembo, Serio, Cherio, Oglio, Mella, Chiese, Mincio.

Inoltre dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e il progetto dovrà prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) atti ad evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

– **Autorizzazione Paesaggistica**

Il vincolo riguarda i corsi d'acqua iscritti agli elenchi delle acque pubbliche (r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775) e/o che si trovano in aree di tutela ambientale; pertanto gli interventi e le opere da realizzare in dette aree dovranno acquisire l'autorizzazione ai sensi delle legge 31/85 e d.lgs. 42/04.

Non sono soggetti a tale vincolo:

- i tratti dei corsi d'acqua iscritti agli elenchi delle acque pubbliche e derubricati (d.g.r. 25 luglio 1986, n. 4/12028, pubblicata sul 2o Supplemento Straordinario al n. 42 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 15 ottobre 1986);
- i corsi d'acqua divenuti pubblici ai sensi dell'art. 1 della legge 36/94;
- i tratti di corsi d'acqua che attraversano aree urbane classificate dal PRG "centro storico" e "aree di completamento";
- opere realizzate, da sanare o da rinnovare, prima dell'imposizione del vincolo.

La competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è stata definita con d.g.r. 2121/2006 (3o Supplemento Straordinario al n. 13 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 31 marzo 2006).

Qualora le opere oggetto di concessione ricadano in una delle fattispecie elencate negli allegati A e B del d.P.R. 12 aprile 1996, le stesse sono da assoggettare a procedura di VIA

Potranno in generale essere consentiti gli interventi che non siano suscettibili né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua. Potrà altresì essere consentita la realizzazione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative d'intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Le domande per l'ottenimento dell'Autorizzazione ai soli fini idraulici per la realizzazione di opere di regimazione fluviale di corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore dovranno essere predisposte come indicato nell'apposito modulo.

ART 12. ATTRAVERSAMENTI DI CORSI D'ACQUA

Gli attraversamenti aerei dei corsi d'acqua (ponti, gasdotti, fognatura, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiore a 6,00 m dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino del Fiume Po allegata alla deliberazione n. 2/99 in data 11 maggio 1999. Nel caso di attraversamenti realizzati

con manufatti aventi luce inferiore a 6,00 m, è facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere l'applicazione in tutto o in parte della suddetta direttiva. In qualunque caso, il progetto di tali interventi dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica che consideri una portata di progetto per le verifiche idrauliche del ponte calcolata per un tempo di ritorno non inferiore a 200 anni.

In casi eccezionali, quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e d'infrastrutture d'importanza molto modesta, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate; in tali situazioni è comunque necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quella di progetto.

L'insieme delle opere costituenti l'attraversamento non deve comportare condizionamenti al deflusso della piena e indurre modificazioni dell'assetto morfologico dell'alveo. L'orientamento delle pile (ed eventualmente delle spalle) deve essere parallelo al filone principale della corrente. Nel caso in cui la verifica di compatibilità idraulica degli attraversamenti esistenti non è adeguata rispetto alle prescrizioni precedentemente indicate, l'Amministrazione competente al rilascio del parere idraulico di compatibilità (nulla-osta idraulico) definisce le condizioni di esercizio transitorio delle opere, valide fino alla realizzazione degli interventi di adeguamento. La soluzione d'intervento deve essere definita in funzione del grado di inadeguatezza riscontrato e delle caratteristiche della struttura esistente.

Nel caso di attraversamenti dei corsi d'acqua realizzati sotto l'alveo, dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

Le domande per l'ottenimento dell'Autorizzazione ai soli fini idraulici per l'attraversamento di corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore dovranno essere predisposte come indicato nell'allegato 2.

ART 13. RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 14 della legge 47/85.

ART 14. AUTORIZZAZIONE PAESISTICA

Qualora l'area oggetto d'intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia – Direzione Territorio e Urbanistica – U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle, sub-delegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.R. 18/1997 e dalle successive modificazioni in relazione ai disposti della D.G.R. di riferimento e dal D.Lgs n° 490 del 29 ottobre 1999.

I corsi d'acqua appartenenti al *Reticolo Idrografico Principale* sono soggetti a vincolo paesistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) del D.L. 22 gennaio 2004, n°41 - Codice dei beni culturali e del paesaggio. I corsi d'acqua del *Reticolo idrografico Minore* e i canali di bonifica che ricadono all'interno della fascia di 150 m dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale saranno quindi soggetti a vincolo

paesistico. Essendo le aree boscate, così come definite dall'art.3 della L.R. 28 ottobre 2004, n°27, sottoposte a vincolo paesistico ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera g) del sopra citato D.L. 41/2004 dove e i corsi d'acqua appartenenti al *Reticolo Idrografico Minore e principale* interessano aree boscate sono di conseguenza sottoposti a tutela paesistica. Le opere e gli interventi da realizzarsi su tali corsi d'acqua, esclusi quelli indicati all'art.140 del D.L. 41/2004, dovranno ottenere apposito atto autorizzativo nei modi previsti dalla D.g.r. del 25 luglio 1997 n° 6/30194 *"Deleghe della Regione agli enti locali per la tutela del paesaggio. Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative ai sensi della legge regionale 9 giugno 1997, n° 18"*, tenendo conto, dove presenti, delle due tipologie di vincolo lettera c) e lettera g) dell'art. 142. Infine nelle zone sottoposte a Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 30.12.1923 n°3267 si dovrà ottenere lo svincolo da parte della Provincia di Bergamo.

ART 15. PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO

La richiesta di realizzare opere che necessitino di occupazione di aree demaniali, dovrà essere presentata presso l'Amministrazione Comunale e dovrà essere predisposta come modello predisposto dal Comune.

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti delle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.



**REGOLAMENTO RETICOLO IDRICO MINORE
REL. RG/8241-REV01/10 A CURA DI DOTT. GEOL. DIEGO
MARSETTI**

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'Amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione (parte III d.lgs. 152/2006).

Qualsiasi modifica dei corsi idrici dovrà in ogni modo essere comunicata alla Sede Territoriale di Bergamo per l'emissione del parere di Variante allo Studio.

CAPITOLO III RICHIESTA NULLA-OSTA E INDICAZIONE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

ART 16. RICHIESTA DI NULLA-OSTA

- Attraversamenti aerei
- Attraversamenti in sub-alveo
- Viabilità
- Viabilità sotterranea
- Transito di sommità arginale

- 16.1) La richiesta di nulla-Osta, per le varie tipologie, deve essere richiesta al Comune competente per territorio in triplice copia, utilizzando gli appositi moduli allegati.
- 16.2) L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività, che ne assume obblighi e diritti.
- 16.3) Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico, l'autorizzazione è rilasciata in capo al Consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del gestore della condotta di scarico
- 16.4) Ove tra più stabilimenti venga utilizzato un unico manufatto per lo scarico in fognatura, l'autorizzazione è rilasciata ad ogni singola attività che dovrà avere apposito pozzetto di controllo prima dell'unione dei propri reflui con quelli derivanti dalle altre unità.
- 16.5) Il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune competente per territorio può trasmettere copia della richiesta di autorizzazione agli Enti

- preposti in materia per eventuali pareri. Il Comune entro 60 gg. dal ricevimento della pratica, esamina la documentazione, effettua eventuali sopralluoghi e analisi che si rendono necessari.
- 16.6) Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria tecnica delle domande d'autorizzazione previste dal presente Regolamento sono a carico del richiedente. A corredo della domanda, il richiedente, oltre alla documentazione tecnica deve allegare una ricevuta di versamento effettuata a favore del Comune relativa all'acconto per l'apertura dell'istruttoria pari a **€ 51,64=**. In caso di mancato versamento, il Comune non può provvedere al rilascio del parere pertanto i tempi per il rilascio del parere vengono interrotti per riprendere dopo il versamento.
- 16.5) La presentazione di domanda di richiesta di nulla-osta parere idraulico non correttamente completa dalla documentazione di cui sopra o non adeguatamente integrata delle informazioni richieste nei tempi e modi fissati dal Comune è motivo di decadimento e archiviazione della stessa.
- 16.6) L'autorizzazione o il diniego vengono rilasciati al richiedente per iscritto dal Comune, entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta, dopo l'accertamento della corrispondenza della documentazione presentata e dopo l'accertamento del versamento a conguaglio. Qualora vengano richieste integrazioni o formulate osservazioni sia da parte del Comune e/o altri Enti interessati, il termine di 90 giorni viene sospeso per riprendere ex novo a partire dalla data di presentazione dell'integrazione stessa. Nel caso in cui l'autorizzazione venga negata

per incongruità tecnica, ovvero per altro grave motivo, il Comune sono autorizzati a trattenere l'anticipo versato in acconto dal privato.

- 16.7) L'autorizzazione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi e la ditta richiedente deve tenere sollevata ed indenne la Pubblica Amministrazione da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa autorizzazione e del suo esercizio.
- 16.8) La concessione idraulica con occupazione permanente di area demaniale viene assentita per un periodo massimo di anni 19 con possibilità di proroga. Per le opere di pubblica utilità, realizzate da un ente pubblico, la durata può essere elevata ad anni 30. Rimane comunque sempre a discrezione dell'Autorità idraulica, la valutazione di una diversa durata a seconda del singolo provvedimento concessorio.
- 16.9) L'autorizzazione è nominale e pertanto non può essere ceduta. Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca dell'autorizzazione, la ditta deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Comune, alla demolizione delle opere realizzate e al ripristino dello stato dei luoghi originario.
- 16.10) Sono a carico del richiedente tutte le spese attinenti e conseguenti all'autorizzazione, ivi comprese le spese di registrazione dell'atto autorizzativo.

ART 17. SANZIONI

Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque senza l'autorizzazione e/o parere idraulico, attraversamenti aerei od in subalveo o quant'altro intervento che

rientri nella disciplina della polizia idraulica, ovvero continui ad effettuare o mantenere quanto suindicato dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa.

Prima di attuare le misure di cui sopra, il Responsabile del Servizio del Comune, per quanto di rispettiva competenza, comunica per iscritto le contestazioni rilevate e concede al richiedente un termine di 15 giorni entro cui presentare eventuali osservazioni e/o opposizione. Qualora entro tale termine non pervenga alcuna osservazione o le stesse risultino non fondate, il Responsabile del Servizio del Comune dà atto alla procedura di revoca dell'autorizzazione e all'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi.

ART 18. CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

Il rilascio di concessioni e autorizzazioni di polizia idraulica è subordinato al pagamento di un importo (cauzione) pari alla prima annualità del canone, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine dell'autorizzazione o concessione medesima.

I Canoni di polizia idraulica relativi al reticolo idrico minore sono di seguito riportati:

Il canone:

- è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l. 2 ottobre 1981, n° 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n° 692)
- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento; per le autorizzazioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascuno mese di validità del provvedimento autorizzativo; la frazione di mese deve intendersi per intero (l.r. 17 dicembre 2001, n° 26)
- la cauzione presentata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di autorizzazione, è dovuta per importi superiori a EURO 258,23 (l.r. 17 dicembre 2001, n° 26)

REGOLAMENTO RETICOLO IDRICO MINORE
REL. RG/8241-REV01/10 A CURA DI DOTT. GEOL. DIEGO
MARSETTI

CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA

(D.G.R. 25.01.2002 n° 7/7868 e D.G.R. 01/08/2003 n° 7/13950)

		Autorizzazione ai soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali)	Concessione aree demaniali (con occupazione aree demaniali)*	
			Canone	Imposta Regionale
A	Attraversamenti aerei			
A.1	Linee elettriche con tensione sino a 30.000 V	€ 62,87	€ 31,44 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	L' imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare
A.2	Linee elettriche con tensione superiore a 30.000 V sino a 150.000V	€ 82,13	€ 41,07 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.3	Linee elettriche con tensione superiore a 150.000 V sino a 250.000 V	€ 125,74	€ 62,87 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,15 per ogni traliccio)	
A.4	Linee elettriche con tensione superiore a 250.000 V	€ 188,60	€ 94,30 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.5	Linee telefoniche	€ 125,74	€ 62,87 + (€ 35,49 per ogni palo / 87,05 per ogni traliccio)	
A.6	Seggiovie, funivie, teleferiche per trasporto persone e/o cose	€ 418,78	€ 418,78	
A.7	Piccole teleferiche	€ 125,74	€ 125,74	
A.8	Palorci	€ 62,87	€ 62,87	
A.9	Ponte canale, gasdotti, oloedotti, acquedotto, fognature			
A.9.1	- fino a 1.000 mm di diametro	€ 7,10 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 7,10 al ml (canone minimo € 52,37)	
A.9.2	- oltre i 1.000 mm di diametro	€ 11,66 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 11,66 al ml (canone minimo € 52,37)	
A.10	Passerella o ponticello ciclopedonale (larghezza pari a quella indicata dal codice della strada per le piste ciclabili: largh,1,50l)			
A.10.1	- uso agricolo	€ 125,74	€ 125,74	
A.10.2	- uso agricolo all'interno dello stesso fondo	€ 62,87	€ 62,87	
A.10.3	- uso familiare/ residenziale/ uso pubblico	€ 125,74	€ 125,74	
A.10.4	- uso commerciale o industriale	€ 209,90	€ 209,90	
A.11	Ponte carreggiabile sino ad una superficie di 20 m ²			
A.11.1	- uso agricolo	€ 125,74	€ 125,74	
A.11.2	- uso familiare/ residenziale/pubblico	€ 125,74	€ 125,74	
A.11.3	- uso commerciale o industriale	€ 209,90	€ 209,90	
	Per la parte eccedente i 20 m ² , al canone va aggiunto:			
A.11.1.1	- uso agricolo	€ 3,04 al m ²	€ 3,04 al m ²	
A.11.2.1	- uso familiare/ residenziale/ pubblico	€ 5,07 al m ²	€ 5,07 al m ²	
A.11.3.1	- uso commerciale o industriale	€ 10,14 al m ²	€ 10,14 al m ²	
A.12	Attraversamento con cavi o tubazioni ancorate o annegate entro manufatti esistenti (ponti ecc)			
A.12.1	- fino a 100 mm di diametro	€ 2,03 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 2,03 al ml (canone minimo € 52,37)	

REGOLAMENTO RETICOLO IDRICO MINORE
REL. RG/8241-REV01/10 A CURA DI DOTT. GEOL. DIEGO
MARSETTI

A.12.2	- oltre i 100mm di diametro	€ 2,54 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 2,54 al ml (canone minimo € 52,37)		
A.13	Altro attraversamento aereo	€ 125,74	€ 125,74		
NOTE: Gli stessi canoni si applicano in caso di occupazione di aree demaniali in senso longitudinale al corso d'acqua: nel caso in cui l'attraversamento preclude o rende difficoltoso l'utilizzo o il transito sull'area demaniale sottesa si dovrà istruire una pratica di occupazione di area demaniale					
		<i>Autorizzazione ai soli fino idraulici (senza occupazione di aree demaniali)</i>	<i>Concessione aree demaniali (con occupazione aree demaniali)</i>		
			<i>Canone</i>	<i>Imposta regionale</i>	
B	Attraversamenti in sub-alveo				
B.1	Linee tecnologiche	€ 125,74	€ 125,74	L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare	
B.2	Linee elettriche	€ 125,74	€ 125,74		
B.3	Linee telefoniche	€ 125,74	€ 125,74		
B.4	Acquedotti	€ 125,74	€ 125,74		
B.5	Fognature	€ 125,74	€ 125,74		
B.6	Gasdotti	€ 125,74	€ 125,74		
B.7	Oleodotti	€ 125,74	€ 125,74		
B.8	Cunicoli tecnologici	€ 209,90	€ 209,90		
B.9	Sifoni	€ 209,90	€ 209,90		
B.10	Sottopassi pedonali (larghezza pari a quella indicata dal codice della strada per le piste ciclabili: 3m)				
B.10.1	- uso agricolo		€ 125,74		
B.10.2	- uso familiare/ residenza/ uso pubblico		€ 125,74		
B.10.3	- uso commerciale o industriale		€ 209,90		
B.11	Sottopassi carreggiabili fino a una superficie di 20m ² :				
B.11.1	- uso agricolo		€ 125,74		
B.11.2	- uso familiare/ residenziale/ uso pubblico		€ 125,74		
B.11.3	- uso commerciale o industriale		€ 209,90		
	Per la parte eccedente i 20 m ² , al canone va aggiunto:				
B.11.1.1	-uso agricolo		€ 3,04 al m ²		
B.11.2.1	- uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 5,07 al m ²		
B.11.3.1	- uso commerciale o industriale		€ 10,14 al m ²		
B.12	Altro attraversamento in sub-alveo	€ 125,74	€ 125,74		
NOTE	Se posizionate in territorio demaniale o in alveo in senso longitudinale al corso d'acqua, al canone va aggiunto: manufatti fino a 100mm di diametro € 1,01 al ml- superiore a 100mm € 2,03 al ml; nel caso in cui il manufatto, l'opera non sia completamente sepolto/a sotto la livelletta dell'alveo si dovrà istruire una pratica di occupazione di area demaniale,				
C	Tombinature				
C.1	Uso viabilistico, parcheggio, area attrezzata		€ 5,07 al m ² (canone minimo € 125,74)		
C.2	Uso residenziale/ industriale		Canone= superficie x 1/12 valore unitario area (1) (canone minimo € 209,90)		
	Qualora sull'area insista un corpo fabbrica o una sua porzione il canone dovrà essere il seguente: canone= superficie x 1/12 valore unitario area (1) + superficie demaniale occupata dal corpo fabbrica x 1/12 valore unitario corpo fabbrica (2)				
C.3	Uso agricolo		canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n° 203 e successive modifiche (3) (canone minimo € 68,87)		
D	Transito di sommità arginale				
D.1	Singole autorizzazioni di transito		€ 125,74		

REGOLAMENTO RETICOLO IDRICO MINORE
REL. RG/8241-REV01/10 A CURA DI DOTT. GEOL. DIEGO MARSETTI

E Rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua			
E.1	Pedonale		€ 78,59
E.2	Carrabile		€130,82
nel caso di più rampe va aggiunto:			
E.1.1	- pedonale		€ 39,30 per rampa
E.2.1	- carrabile		€ 65,91 per rampa
NOTE	Anche se con doppio sbocco sulla sommità purchè confluenti in un unico punto al piede esterno dell'argine; nel caso di rampa adibita ad uso commerciale e/o industriale il canone è aumentato del 30%		
F Sfalcio erbe- taglio piante			
F.2	Sfalcio erbe e arbusti		€ 20,94 ha (canone minimo €52,37)
F.2	Taglio piante		€ 500 ha (canone minimo €52,37)
		Autorizzazione ai soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali)	Concessione aree demaniali (con occupazione aree demaniali) Canone Imposta regionale
su sponde, argini, sommità arginali e aree di asservimento idraulico (4)			
G Scarichi acque			
G.1	Acque meteoriche e scarichi fognature privati	€ 62,87	€ 62,87
G.2	Scolmatori troppo pieni acque fognature	€ 251,47	€ 251,47
G.3	Acque fognarie provenienti da depuratori gestiti da Enti pubblici		
G.3.1	-fino a 5.000 ab	€ 251,47	€ 251,47
G.3.2	- tra i 5.000 e i 50.000 ab	€ 367,07	€ 367,07
G.3.3	- tra i 50.000 e i 100.000 ab	€ 734,14	€ 734,14
G.3.4	- oltre i 100.000 ab	€ 1.468,27	€ 1.468,27
G.4	Scarichi acque industriali o provenienti da depuratori o da impianti fognari gestiti da privati (escluse le derivazioni d'acqua)	€ 262,12 m ³ /sec (canone minimo € 262,12)	€ 262,12 m ³ /sec (canone minimo € 262,12)
G.5	Scarichi acque per attività proprie dell'imprenditore agricolo (escluse le derivazioni d'acqua)	€ 251,47	€ 251,47
G.6	Altri scarichi	€ 262,12 m ³ /sec (canone minimo € 262,12)	€ 262,12 m ³ /sec (canone minimo € 262,12)
NOTE	I canoni sono riferiti per una singola bocca di scarico; gli scarichi nel terreno per sistemazioni agricole, da parte di imprese iscritte nel registro delle Aziende Agricole, sono esenti dal pagamento del canone; per i corsi d'acqua gestiti da Consorzi di Bonifica, i soggetti gravati da contributi di bonifica sono tenuti al versamento del canone solo nel caso che il manufatto di scarico occupi area demaniale.		
H Ulteriori casi di occupazione aree demaniali			
H.1	Area per uso agricolo		canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n° 203 e successive modifiche (3) (canone massimo € 52,37)
	Per il rilascio di nuove concessioni e per i rinnovi inerenti le pertinenze idrauliche ad uso pioppicoltura, dovrà essere richiesto preventivo parere all'Autorità di Bacino secondo le modalità che saranno disposte da specifiche direttive dell'Autorità stessa		
H.2	Aree per uso non agricolo		Canone=superficie x 2% valore unitario area (1) (canone minimo € 125,74)
	Qualora sull'area insista un corpo fabbrica o una sua porzione il canone dovrà essere il seguente: canone= superficie x 2% valore unitario area (1) + superficie demaniale occupata dal corpo fabbrica x 2% valore unitario corpo fabbrica (2)		
H.3	Posa bilancioni di pesca in riva a corsi d'acqua (media mt. 15x15)		€ 392,93
H.4	Cartelli pubblicitari:		
H.4.1	- monofacciali fino a 5 m ² di superficie		€ 91,26 al m ² (canone minimo €91,26)

L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare

REGOLAMENTO RETICOLO IDRICO MINORE
REL. RG/8241-REV01/10 A CURA DI DOTT. GEOL. DIEGO
MARSETTI

H.4.2	- bifacciali fino a 5 m ² di superficie		€ 146,02 al m ² (canone minimo € 146,02)		
	Parte eccedente i 5 m ² di superficie: monofacciali € 35,00 m ² , bifacciali € 56,00 m ²				
H.5	Pali di illuminazione (per ogni palo)		€ 35,49		
H.6	Appostamenti fissi di caccia (previa autorizzazione della provincia):				
H.6.1	- con capanno		€ 655,05		
H.6.2	- senza capanno		€ 392,93		
H.7	Muri di contenimento e difese spondali:				
H.7.1	- per pertinenze idrauliche ad uso agricolo		canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n° 203 e successive modifiche (3) (canone minimo € 52,37)		
H.7.2	- per pertinenze idrauliche ad uso diverso		Canone=superficie x 2% valore unitario area (1) (canone minimo € 104,74)		
H.8	Occupazione in area demaniale in aree protette (rif. art. 41, comma 3, d.lgs. 11 maggio 1999, n° 52 e successive mod.)		gratuito	L' imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'imponibile complessivo del canone da versare	
		Autorizzazione ai soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali)	Concessione aree demaniali (con occupazione di aree demaniali)		
			Canone		Imposta regionale
H.9	Occupazione area demaniale per interventi di ripristino e recupero ambientale realizzati da enti pubblici ai fini del rimboschimento		gratuito		
H.10	Guadi/selciatoni (massi annegati in cls) con traversa di fondo o manufatti e opere artificiali (deve esserci un'opera di presidio)		€ 62,87		
H.11	Recinzioni, ringhiere, parapetti o simili lungo gli argini		€ 1,50 ml (canone minimo € 52,37)		
H.12	Altre occupazioni di aree demaniali		€ 111,54 ha (canone minimo € 52,37)		
(1)	Valore unitario dell'area calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe della zona, considerato per la determinazione dell' I.C.I.				
(2)	Valore unitario del corpo della fabbrica calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe della zona, considerato per la determinazione dell' I.C.I.				
(3)	In particolare sono da applicare gli articoli n°9, 10, 13, della legge 3 maggio 1982, n° 203 "Norme sui contratti agrari" e successive modificazioni e l'art. 6 d.lgs. 18 maggio 2001, n° 228.				
(4)	Nel caso di rilevati arginali la concessione deve comprendere il taglio sugli argini (lato campagna e lato fiume) e sulla sommità arginale. Nel calcolo della superficie utile, ai fini della determinazione del canone, non deve essere considerata la superficie dell'argine lato fiume nonché la sommità arginale; per asservimento idraulico si intende la fascia di 10 m, di cui al r.d. 25 luglio 1904, n° 523, fascia che va conteggiata, qualora sia area demaniale, dal piede esterno dell'argine o dal ciglio della sponda del corso d'acqua, nel caso non vi sia argine.				

NOTE GENERALI

- ⇒ Il canone annuo, per tutte le opere di pubblica autorità, realizzate da Enti pubblici, non potrà essere inferiore a € 52,37 e non superiore al 10% di quello risultante applicando i valori del presente allegato (d.g.r. 12 aprile 2002, n° 8743).
- ⇒ I canoni sopraelencati sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori di € calcolati distintamente dall' Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l. 2 ottobre 1981, n° 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n° 692).
- ⇒ I canoni di occupazione di area demaniale comprendono anche l'indennità di servitù implicitamente costituita sull'area demaniale a favore del privato.
- ⇒ Per quanto concerne i canoni regionali di escavazione di materiali inerti degli alvei dei corsi d'acqua (calcolati per Provincia), gli stessi dovranno fare riferimento agli ultimi provvedimenti in materia del Direttore Generale Territorio e Urbanistica.



**REGOLAMENTO RETICOLO IDRICO MINORE
REL. RG/8241-REV01/10 A CURA DI DOTT. GEOL. DIEGO
MARSETTI**

- ⇒ Non sono ammesse occupazioni di aree demaniali per attraversamenti longitudinali e trasversali che riducano la sezione dell'alveo.
- ⇒ Per quanto riguarda le tombinature, premesso che se le opere di tombinatura sono regolarmente autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n° 152/1999, non è possibile ordinarne la rimozione, in tutte le altre situazioni è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti.
- ⇒ **Nei casi non ricompresi nella presente tabella si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e determina il relativo canone da applicarsi.**

ART 19. POTERI DEL SINDACO - RISANAMENTO ABITATO

Il Sindaco, purchè in rispetto di tutta la normativa di Polizia Idraulica a partire dal R.D. n° 523/1904 ad oggi, può emanare speciali ordinanze altresì su proposta dell'A.S.L. o quant'altri inerenti la disciplina della Polizia Idraulica, ovvero dopo acquisito il parere degli stessi, per le seguenti circostanze:

- soppressione, anche anticipata rispetto all'allacciamento in corsi d'acqua superficiali, di pozzi, vasche o fosse biologiche, ritenuti pericolosi per la salute dei cittadini e/o inquinanti per le acque potabili;
- rimozione di cause d'insalubrità delle acque o delle abitazioni, compresa la rimozione delle materie luride di fogne già abbandonate, o da abbandonarsi in seguito all'allacciamento fognario. Pozzi neri, fosse biologiche, ecc., dismessi devono essere bonificati, e riempiti di terra o di altri materiali inerti;
- chiusura o ricostruzione di canali o tubi di scarico;
- realizzazioni di briglie, ponti, attraversamenti, aree di occupazioni temporali, canalizzazioni sotterranee, viabilità nel caso in cui si verificano calamità naturali.

ART 20. RICHIAMO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restante che l'autorizzazione non determina alcuna servitù.

Eventuali normative nazionali e regionali, che venissero emanate dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono da ritenersi immediatamente modificative dello stesso, il quale solo in prosieguo verrà formalmente adeguato alle nuove normative con le delibere necessario e conseguenti.

Gli allegati hanno natura esemplificativa e potranno essere modificati e/o sostituiti con delibera purchè in ottemperanza delle " Linee guida di polizia idraulica " vedasi ddg n° 8943/2007.

Per quanto non sia espressamente previsto nel presente Regolamento, si osservano le disposizioni stabilite dalla vigente normativa statale e regionale.

CAPITOLO IV MODIFICAZIONI E SPOSTAMENTI DELL'ALVEO, SDEMANIALIZZAZIONI

ART 21. MODIFICAZIONI, SPOSTAMENTI DELL'ALVEO E SDEMANIALIZZAZIONI

Ai sensi della Legge 5 gennaio 1994, n°37 “*Norme per la tutela delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*” è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico e quindi dell'alveo dei corsi d'acqua appartenenti al *Reticolo Idrografico Minore* nonché la sua alienazione e non può essere oggetto di diritti da parte di soggetti privati. Spostamenti e modificazioni dell'alveo potranno essere eseguiti esclusivamente dall'Amministrazione Comunale e i nuovi limiti dell'area demaniale dovranno essere proposti all'Agenzia del Demanio che provvederà con specifico decreto alla dismissione del vecchio alveo, previo parere vincolante alla variante allo Studio del reticolo Minore da parte della sede Territoriale di Bergamo, da demanio pubblico a demanio patrimoniale, con conseguente possibilità di alienazione. Per quanto riguarda le richieste di sdemanializzazione di tratti di corsi d'acqua del *Reticolo Idrografico Minore* dovranno essere inviate all'Agenzia del Demanio e l'Amministrazione Comunale dovrà dare il nulla osta idraulico.

ART 22. TERRENI ABBANDONATI O ACQUISITI DAI CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE

Con riferimento a quanto stabilito dall'art.1, 3 e 4 della Legge 5 gennaio 1994, n°37 "*Norme per la tutela delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*", i terreni abbandonati o acquisiti dai corsi d'acqua pubblici appartenenti al *Reticolo Idrografico Minore* indicati all'art. 6 sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attività antropica ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento appartengono al demanio pubblico senza che i proprietari dei terreni confinanti possano reclamarne il terreno perduto.

COMUNE DI MAPELLO

*Piazza IV Novembre, 1 - 24030 Mapello
Provincia di Bergamo*

**Modello 1 Autorizzazione ai soli fini idraulici per la
realizzazione di opere di
regimazione fluviale**



REGOLAMENTO RETICOLO IDRICO MINORE
REL. RG/8241-REV01/10 A CURA DI DOTT. GEOL. DIEGO
MARSETTI

COMUNE DI MAPELLO

*Piazza IV Novembre, 1 - 24030 Mapello
Provincia di Bergamo*

**Modello 2 Autorizzazione ai soli fini idraulici per
l'attraversamento di corso d'acqua**

COMUNE DI MAPELLO

*Piazza IV Novembre, 1 - 24030 Mapello
Provincia di Bergamo*

**Modello 3 Nulla Osta ai soli fini idraulici per lo
scarico in corso d'acqua**



REGOLAMENTO RETICOLO IDRICO MINORE
REL. RG/8241-REV01/10 A CURA DI DOTT. GEOL. DIEGO
MARSETTI

COMUNE DI MAPELLO

*Piazza IV Novembre, 1 - 24030 Mapello
Provincia di Bergamo*

**Modello 4 Autorizzazione ai soli fini idraulici per
occupazione di aree demaniali**



REGOLAMENTO RETICOLO IDRICO MINORE
REL. RG/8241-REV01/10 A CURA DI DOTT. GEOL. DIEGO
MARSETTI

COMUNE DI MAPELLO

*Piazza IV Novembre, 1 - 24030 Mapello
Provincia di Bergamo*

Allegato 1 Reticolo idrico principale

REGOLAMENTO RETICOLO IDRICO MINORE
REL. RG/8241-REV01/10 A CURA DI DOTT. GEOL. DIEGO
MARSETTI

N.	Denominazione	Coordinate Gauss Boaga		Tratto classificato come reticolo idrico principale	Sbocco a valle	Note
		<i>Punto iniziale</i>	<i>Punto finale</i>			
BG002	Torrente Dordo Ramo Naturale	1.542.832 5.062.509	1.542.819 5.060.213	Tutto il corso ricadente in territorio comunale, dal confine con il comune di Ambivere al confine con il comune di Bonate sopra	Prosegue il suo corso in Comune di Bonate Sopra	
	Torrente Dordo ramo artificiale	1.542.828 5.062.496	1.542.948 5.061.034	Tutto il corso	Deriva e confluisce nel ramo naturale	
BG004	Torrente Buliga	1.540.839 5.060.650	1.541.398 5.060.154	Tutto il corso ricadente in territorio comunale, nei pressi del confine con il comune di sotto il monte	Prosegue il suo corso in Comune di sotto il Monte	



REGOLAMENTO RETICOLO IDRICO MINORE
REL. RG/8241-REV01/10 A CURA DI DOTT. GEOL. DIEGO
MARSETTI

COMUNE DI MAPELLO

*Piazza IV Novembre, 1 - 24030 Mapello
Provincia di Bergamo*

Allegato 2 Reticolo idrico minore

REGOLAMENTO RETICOLO IDRICO MINORE
REL. RG/8241-REV01/10 A CURA DI DOTT. GEOL. DIEGO
MARSETTI

N.	Denominazione	Coordinate Gauss Boaga		Tratto classificato come reticolo idrico principale	Sbocco a valle	Note
		Punto iniziale	Punto finale			
MAP01		1541130	1541345		Reticolo principale	
		5062680	5060652			
MAP01.01		1541265	1541275		MAP01	
		5062696	5062554			
MAP01.01.a		1541326	1541268		MAP01.01	
		5062663	5062590			
MAP01.09		1541212	1541303		MAP01	
		5062510	5062499			
MAP01.02		1541023	1541373		MAP01	
		5062437	5062269			
MAP01.02.a		1541167	1541334		MAP01.02	
		5062407	5062271			
MAP01.03		1540978	1541391		MAP01	
		5061615	5062119			

REGOLAMENTO RETICOLO IDRICO MINORE
 REL. RG/8241-REV01/10 A CURA DI DOTT. GEOL. DIEGO
 MARSETTI

MAP01.04		1541578 5062646	1541429 5062147		MAP01	
MAP01.04.a		1541614 5062554	1541533 5062540		MAP01.04	
MAP01.04.b		1541596 5062487	1541517 5062443		MAP01.04	
MAP01.04.c		1541394 5062501	1541517 5062389		MAP01.04	
MAP01.04.d		1541721 5062397	1541391 5062119		MAP01.04	
MAP01.04.d.a		1541695 5062440	1541531 5062306		MAP01.04.d	
MAP01.05		1541872 5062362	1541475 5062063		MAP01	
MAP01.05.a		1541897 5062339	1541844 5062322		MAP01.05	
MAP01.05.b		1541828 5062208	1541732 5062210		MAP01.05	

REGOLAMENTO RETICOLO IDRICO MINORE
 REL. RG/8241-REV01/10 A CURA DI DOTT. GEOL. DIEGO
 MARSETTI

MAP01.05.c		1541715 5062146	1541638 5062151		MAP01.05	
MAP01.06		1541642 5061283	1541377 5061302		MAP01	
MAP01.07		1541263 5061997	1541326 5061295		MAP01	
MAP01.08		1540483 5062630	1541295 5061224		MAP01	
MAP01.08.a		1540210 5061754	1540331 5061744		MAP01.08	
MAP01.08.a.a.		1540174 5061907	1540271 5061763		MAP01.08.a	
MAP01.08.b		1540626 5062399	1540658 5061618		MAP01.08	
MAP01.08.b.a		1540561 5062376	1540612 5062311		MAP01.08.b	
MAP01.08.b.b		1540425 5062170	1540514 5061972		MAP01.08.b	
MAP01.08.c		1540747	1540706		MAP01.08	

REGOLAMENTO RETICOLO IDRICO MINORE
 REL. RG/8241-REV01/10 A CURA DI DOTT. GEOL. DIEGO
 MARSETTI

		5062298	5061609			
MAP01.08.c.a.		1540682	1540703		MAP01.08.c	
		5061978	5061935			
MAP01.08.d		1540948	1541117		MAP01.08	
		5062207	5061615			
MAP01.08.d.a.		1540887	1540861		MAP01.08.d	
		5062226	5062147			
MAP01.08.e		1541050	1541117		MAP01.08	
		5062052	5061615			
MAP01.10		1540837	1541278		MAP01	
		5061350	5061044			
MAP02		1540614	1540995		Reticolo	
		5061197	5060747		principale	
MAP02.01		1540559	1540803		MAP02	
		5061101	5060934			
MAP02.01.a		1540635	1540715		MAP02.01	
		5060819	5060935			
MAP03		1542023	1541561		Reticolo	
		5061614	5060452		principale	

REGOLAMENTO RETICOLO IDRICO MINORE
 REL. RG/8241-REV01/10 A CURA DI DOTT. GEOL. DIEGO
 MARSETTI

MAP04		1542326 5061994	1542567 5060709		Reticolo principale	
MAP04.01		1542532 5061783	1542377 5061405		MAP04	
MAP04.02		1542204 5061412	1542245 5061237		MAP04	
MAP05		1542355 5062429	1542643 5062269		Reticolo principale	
MAP05.01		1542471 5062256	1542602 5062311		MAP05	
MAP05.02		1542550 5062515	1542586 5062345		MAP05	
MAP06		1543300 5063819	1544041 5062442		Comune di Brembate Sopra	
MAP06.01		1543811 5063869	1543870 5063222		MAP06	
MAP06.02		1543558 5063869	1543392 5062871		MAP06	

REGOLAMENTO RETICOLO IDRICO MINORE
REL. RG/8241-REV01/10 A CURA DI DOTT. GEOL. DIEGO
MARSETTI

MAP07		1541197 5060514	1541439 5060436		Reticolo principale	
MAP08		1541258 5060294	1541378 5060303		Reticolo principale	
MAP09					Reticolo principale	
MAP10		1541932 5062043	1541993 5061774		Reticolo principale	